

0028347/13



REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

*CONTRATTI:
TUTTI GLI
ALTRI TIPI

SECONDA SEZIONE CIVILE

R.G.N. 3223/2008

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Cron. 28347

Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE - Presidente - Rep. 432

Dott. VINCENZO MAZZACANE - Rel. Consigliere - Ud. 07/11/2013

Dott. CESARE ANTONIO PROTO - Consigliere - PU

Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO - Consigliere -

Dott. MILENA FALASCHI - Consigliere -

u

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 3223-2008 proposto da:

Z. F. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA 1020, presso lo studio dell'avvocato CILLIS DONATELLA, rappresentato e difeso dagli avvocati LEVATI GIOVANNI, GOBBI LUISA, TASCINI VALERIANO;

- **ricorrente** -

2013

contro

2344

C. L. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 3, presso lo studio dell'avvocato SASSANI BRUNO NICOLA,

rappresentato e difeso dall'avvocato TERRANOVA CARLO GIUSEPPE;

- *controricorrente* -

avverso la sentenza n. 166/2007 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 07/06/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/2013 dal Consigliere Dott. VINCENZO MAZZACANE;

udito l'Avvocato TERRANOVA Carlo Giuseppe, difensore del resistente che si riporta agli atti depositati e ne ha chiesto l'inammissibilità;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per il rigetto del ricorso.

CASSAZIONE.NET

4

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Su ricorso del geometra F. Z. il Presidente del Tribunale di Perugia con decreto del 28-5-1994 ingiungeva a L. C. il pagamento in favore del ricorrente della somma di lire 42.702.073 oltre interessi e spese di procedura a titolo di residuo del corrispettivo per prestazioni professionali rese in favore dell'ingiunto come da notula liquidata dal Collegio dei Geometri della Provincia di Perugia.

Avverso detto decreto proponeva opposizione il C. L. con atto di citazione davanti al Tribunale di Perugia eccependo che le prestazioni professionali che l'opposto assumeva di aver eseguito in favore dell'opponente non corrispondevano a quelle effettivamente espletate, e che inoltre l'opera realizzata presentava sia vizi e difetti sia difformità rispetto al progetto approvato imputabili ad errori commessi dallo F. Z. nella sua attività di direzione dei lavori; l'opponente chiedeva quindi la revoca del decreto opposto, l'accertamento del compenso effettivamente spettante all'opposto, la dichiarazione della responsabilità dell'opposto per i danni colposamente cagionatigli nello svolgimento della direzione dei lavori e della progettazione, e la condanna dello F. Z. al risarcimento di tutti i danni, previa compensazione del debito dell'opposto con l'eventuale debito residuo a carico di esso opponente. 4

Costituendosi in giudizio l'opposto contestava il fondamento dell'opposizione di cui chiedeva il rigetto.

Con sentenza del 28-9-2003 il Tribunale adito rigettava l'opposizione.

Proposto gravame da parte del C. L. cui resisteva lo F. Z. la Corte di Appello di Perugia con sentenza del 7-6-2007, in riforma della sentenza appellata, ha revocato il suddetto decreto ingiuntivo, ha condannato il C. L. al pagamento in favore dello F. Z. di una somma in euro

pari a quella che si otteneva detraendo dall'importo di lire 81.135.852, con Iva sulla somma di lire 80.135.852, la differenza tra l'importo di lire 42.702.073 con gli interessi dal 5-7-1994 fino al 4-7-1998, e quella parte della somma di lire 31.000.000 conseguita dall'opposto il 4-7-1998 in sede esecutiva, da imputare al credito per compenso spettante a quest'ultimo, con ulteriori interessi sulla somma residua fino alla data della decisione.

Avverso tale sentenza lo F. Z. ha proposto un ricorso per cassazione affidato a due motivi cui il L.C. ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, deducendo omessa motivazione, assume che, mentre il CTU aveva quantificato in lire 30.174.000 il costo dei lavori necessari per eliminare i vizi relativi al pavimento del porticato al piano terra, il giudice di appello, disattendendo immotivatamente tale dato, invece di sottrarre detta somma dal costo degli interventi necessari alla eliminazione di tutti i vizi e le difformità riscontrati (ovvero lire 85.406.160, oltre Iva su lire 84.406.160), pervenendo ad un credito complessivo in favore dell'appellante di lire 55.232.160, ha applicato un criterio equitativo, come se il costo per la demolizione ed il rifacimento della pavimentazione in questione incidesse soltanto per il 5% su quello totale; in tal modo la Corte territoriale ha omesso di motivare circa la necessità di operare una quantificazione in via equitativa, nonostante che ella stessa avesse indicato il criterio che portava logicamente ad utilizzare la prova fornita dal CTU, relativa al costo da detrarre dal costo complessivo. 4

Con il secondo motivo il ricorrente, denunciando violazione o falsa applicazione dell'art. 1226 c.c., censura la sentenza impugnata per aver quantificato la somma da detrarre dalla liquidazione complessiva del danno in via equitativa nella misura del 5% del totale, a fronte dell'esistenza di elementi certi su cui fondare la liquidazione; infatti, una volta accertata la rinuncia dell'appellante

al risarcimento dei danni per i vizi ed i difetti denunciati dal direttore dei lavori, e rilevato che l'effetto della contestazione (richiesta di demolizione e rifacimento a regola d'arte del pavimento) coincideva con i lavori indicati dal CTU come necessari alla eliminazione dei vizi rilevati dall'ausiliario, il costo da detrarre dalla quantificazione complessiva del danno risultava indicato con precisione nella CTU in lire 30.174.000.

Le enunciate censure, da esaminare contestualmente per ragioni di connessione, sono infondate.

La Corte territoriale, premesso che lo F. Z. quale direttore dei lavori commissionati dal C. L. era tenuto a rispondere dei vizi e delle difformità riscontrati nell'opera eseguita, ha rilevato che l'attuale ricorrente aveva contestato all'appaltatore soltanto una parte limitata dei vizi, relativi alla presenza di avvallamenti nella pavimentazione del portico al pianoterra ed alla sola contropendenza del pianerottolo del secondo piano quanto alle scale esterne dell'edificio, nell'ambito di un ben più ampio quadro di vizi e difformità riscontrati dal CTU, oltre che nella suddetta pavimentazione del portico del pianoterra e nelle scale esterne, anche con riguardo ai terrazzi dell'ultimo piano, al tetto dell'edificio, ad alcuni parapetti, al solaio dell'ultimo piano, ai rivestimenti di alcuni bagni, a tre porte d'ingresso e agli antibagni.

Orbene, avendo il CTU determinato il costo degli interventi necessari alla eliminazione di tutti i vizi e le difformità riscontrate in lire 85.406.160, oltre IVA su lire 84.406.160, in assenza di una specifica quantificazione del costo degli interventi necessari alla eliminazione dei soli vizi contestati dallo F. Z. quale direttore dei lavori, per i quali era intervenuta rinuncia al risarcimento danni da parte del C. L. il giudice di appello ha ritenuto di poter procedere in proposito ad una determinazione equitativa, commisurata al 5% del suddetto costo complessivo per l'eliminazione di tutti i vizi accertati, ed ha quindi detratto tale importo dal totale, liquidando così complessivamente la somma di lire 81.135.852, oltre IVA su lire 80.135.852.

Pertanto, una volta accertata l'esistenza di un danno risarcibile (ovvero il costo degli interventi necessari ad eliminare tutti i vizi e le difformità riscontrati nei lavori ascrivibili allo F. Z. quale direttore dei lavori stessi) e verificata l'impossibilità di determinarlo nel suo preciso ammontare (per effetto della mancata determinazione del costo degli interventi per l'eliminazione dei vizi per i quali era stata esclusa la responsabilità dello F. Z.), la liquidazione equitativa di tale danno da parte della Corte territoriale è del tutto legittima, conformemente all'orientamento consolidato di questa Corte in proposito (vedi tra le più recenti pronunce in tal senso Cass. 30-4-2010 n. 10707; Cass. Ord. 19-12-2011 n. 27447).

Il ricorso deve quindi essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.


P.Q.M.

La Corte

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento di euro 200,00 per spese e di euro 2.000,00 per compensi.

Così deciso in Roma il 7-11-2013

Il Consigliere estensore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella D'ANNA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 18 DIC. 2013

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donatella D'ANNA